

Nota per le/gli studenti sull'uso del servizio antiplagio Turnitin

Versione 12 maggio 2022

Al fine di contrastare preventivamente il plagio di testi, l'Università di Trento si è dotata di un servizio antiplagio (Turnitin). Tale servizio aiuta il corpo docente a verificare che i lavori scritti delle/degli studenti, delle/degli laureande/i, delle/degli dottorande/i, delle/degli diplomande/i in master siano autentici, frutto di proprio contributo creativo e che le citazioni ed i riferimenti bibliografici siano inseriti in modo corretto.

L'etica vieta la parziale o totale attribuzione a se stessi di parole, idee, ricerche, scoperte, immagini altrui, in qualunque lingua in cui queste siano ufficialmente presentate o l'omissione della citazione delle fonti.

Il Codice etico dell'Università degli Studi di Trento, il Codice d'onore degli studenti dell'Università di Trento e la Carta dei Diritti e dei Doveri delle Studentesse e degli Studenti dell'Università di Trento prevedono, tra le condotte specifiche, anche il divieto di plagio di opere altrui.

Il "Codice etico dell'Università degli Studi di Trento", rivolto a tutta la comunità universitaria, stabilisce espressamente che "Ogni attività di ricerca si fonda sul corretto riconoscimento e sulla corretta attribuzione dei risultati dell'ingegno. Gli universitari evitano quindi ogni forma di plagio o di impropria utilizzazione dell'altrui attività intellettuale. [...] Con particolare riguardo alla redazione di tesi ed elaborati, nonché nello svolgimento delle prove di esame, è specifica responsabilità dei singoli rispettare queste regole evitando ogni forma di plagio e condotta disonesta. È compito inoltre di ogni universitario segnalare qualunque caso di plagio o di impropria utilizzazione dell'altrui attività intellettuale della quale venga a conoscenza".

Il "Codice d'onore degli studenti dell'Università di Trento", destinato a tutte/i le/gli iscritte/i a tutti i programmi formativi, prevede che "costituisce plagio l'impropria riproduzione dell'altrui attività intellettuale nella redazione di un elaborato di qualsiasi tipo, laddove l'altrui attività intellettuale non sia citata tra le fonti dell'elaborato oppure l'indebita appropriazione di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione riportata in scritti, anche digitali, o in interventi orali altrui senza averne espressamente e correttamente indicare le fonti o senza averne ottenuto un consenso espresso da parte dell'autore/inventore".

Nella "Carta dei Diritti e dei Doveri delle Studentesse e degli Studenti dell'Università degli Studi di Trento" sono specificati i diritti di cui sono portatori le e gli studenti, sottolineando i doveri e gli standard di comportamento, riconoscendo quanto previsto in vari atti normativi interni, nazionali e internazionali. Al punto 12, lett. V) è esplicitamente indicato che ogni studente "non plagia opere altrui. La o lo studente è consapevole che costituisce plagio l'impropria riproduzione o l'indebita appropriazione dell'altrui attività intellettuale. Per l'utilizzo

di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione riportata in scritti o interventi orali altrui ai fini della redazione di elaborati di qualsiasi tipo, anche in formato digitale, o di presentazioni orali deve essere citata correttamente la fonte e, ove si tratti di materiale non pubblicato, deve essere stato preventivamente acquisito il consenso espresso dell'autore/inventore nel rispetto del diritto d'autore".

Alla pagina "[Diritti e doveri dei dottorandi e delle dottorande](#)" sono reperibili tutti i documenti sopra indicati e vengono esplicitati, oltre ai diritti delle/i dottorande/i, anche i loro doveri, tra cui il divieto di ogni forma di plagio o di impropria utilizzazione dell'altrui attività intellettuale, in quanto ogni attività di ricerca si fonda sul corretto riconoscimento e sulla corretta attribuzione dei risultati dell'ingegno.

La legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo. Tale normativa riconosce all'autore una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (distribuzione, comunicazione, riproduzione, traduzione ecc.) e di diritti morali (diritto alla paternità e all'integrità dell'opera, ecc.).

L'art. 70 della L. 633/1941 prevede che "1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. [...] 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".

Inoltre, la legge 19 aprile 1925, n. 475 sulla repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche prevede all'art. 1, comma 1 che "chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno [...]".

Chi scrive la tesi, come qualsiasi altro elaborato al fine dell'espletamento di prove didattiche o per motivi di ricerca, deve essere consapevole dei propri e degli altrui diritti, ma anche degli obblighi che l'etica e la legge impongono. Questo significa che nelle prove didattiche e nella elaborazione della tesi di laurea, di dottorato o di master si deve prestare attenzione alle modalità con le quali viene strutturata la trattazione e viene redatto il

testo, nonché all'uso e alle modalità di inserimento di citazioni, dati e immagini per non incorrere nelle sanzioni disciplinari, amministrative, civili e penali previste dalla normativa.

Si precisa che i file contenenti gli scritti caricati sulla piattaforma Turnitin (anche attraverso il plugin Turnitin su Moodle) confluiscono nelle banche dati della società Turnitin LCC, fornitrice del servizio antiplagio, solo in forma anonima e che vengono resi disponibili a tutti i loro clienti abilitati all'utilizzo del servizio stesso. In questo modo, si contempera, l'esigenza di protezione dei dati personali di studenti e docenti che utilizzano il servizio antiplagio con quella di consentire una più vasta comparazione degli scritti caricati con i testi già inseriti per verificare eventuali analogie e conseguentemente prevenire il plagio. A tal fine, si raccomanda di non inserire negli scritti/elaborati:

- dati personali ¹;
- dati particolari ² e dati personali relativi a condanne penali e reati³.

Eventuali dati personali dovranno essere quindi preventivamente anonimizzati/riportati in forma aggregata, assicurandosi che dalla lettura dell'elaborato non sia possibile identificare, nemmeno indirettamente, l'interessato a cui si riferiscono.

L'eventuale segnalazione di similitudini non costituisce una prova conclusiva dell'esistenza del plagio. Tale valutazione spetta alla/al docente.

Poiché il servizio è offerto attraverso Internet, il fornitore e l'Università di Trento non rispondono di eventuali casi di pirateria informatica mediante accessi non autorizzati ed utilizzo improprio del materiale caricato nel database.

¹ Si precisa che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr) si intende per dato personale "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile" tenendo presente che può considerarsi "identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

² Rientrano nella definizione di dati particolari ai sensi dell'art. 9 del Gdpr dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Con riguardo a questa tipologia di dati l'art.10 del Gdpr specifica che "il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica".